



COMUNE DI SUSEGANA Provincia di Treviso

ORDINANZA N. 48

Oggetto : DIVIETO DI SOSTA AL FINE DI CAMPEGGIO DI AUTOCARAVAN SU TUTTE LE SEDI STRADALI E NEI PARCHEGGI PUBBLICI E DI USO PUBBLICO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SUSEGANA.

SINDACO

Rilevato che nel territorio comunale non esistono aree attrezzate riservate alla sosta e al campeggio delle auto-caravan come previste dall'art. 185 comma 7 del Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione e di attuazione;

Considerato che, soprattutto nel periodo dell'anno che va da maggio a tutto ottobre, si assiste a spostamenti di roulotte e caravan di nomadi che, con una assiduità ormai del tutto allarmante, sostano in diverse aree comunali non rispettando le più elementari norme igienico-sanitarie;

Rilevato dai rapporti della Polizia Locale, che gli stessi nomadi lordano con ogni genere di rifiuti le aree di sosta, e, oltre a non avere alcun rispetto delle pubbliche infrastrutture, disattendono qualsiasi elementare misura di prevenzione igienica creando, con la loro presenza e le loro abitudini, una situazione pregiudizievole per la sicurezza e l'incolumità pubblica, da eliminare con immediatezza;

Ritenuto pertanto necessario, al fine di prevenire pericoli di tipo igienico-sanitario a carico dell'intera comunità, sia per i cittadini che per gli utenti della strada, ed eliminare il rischio persistente di gravi danni alle persone, a tutela non solo della loro integrità fisica ma anche del pieno diritto alla quiete, alla tranquillità, alla sicurezza, di non consentire la sosta ai fini del campeggio di caravan, auto caravan e roulotte sulle sedi stradali e nei parcheggi pubblici o di uso pubblico, fatto salvo quanto previsto dall'art. 185 comma 2 del Codice della Strada;

Visto il Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 (codice della Strada);

Visti gli artt. 50 comma 5 e 54 comma 2 del Decreto Legislativo 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

ORDINA

Nel periodo compreso tra il giorno 13 luglio ed il giorno 31 ottobre 2012, è vietata la sosta, al fine del campeggio, di caravan, auto-caravan e roulotte su tutte le sedi stradali e nei parcheggi pubblici o di uso pubblico nel territorio del Comune di Susegana;

Le disposizioni contenute nella presente ordinanza saranno rese esecutive con la pubblicazione all'albo pretorio del Comune e nei principali luoghi pubblici.

DISPONE

L'Ufficio tecnico del Comune, di concerto con l'ufficio di Polizia Locale, è tenuto a provvedere all'installazione di apposita segnaletica verticale al fine di portare l'ordinanza a conoscenza dell'utenza e ad installare, all'entrata dei parcheggi delle zone industriali ove più di frequente si registra il fenomeno, appositi dissuasori o sbarre eventualmente apribili;

La Polizia Locale e tutte le forze dell'Ordine hanno l'obbligo di fare rispettare con immediatezza la presente ordinanza disponendo, in caso di resistenza, la denuncia all'Autorità giudiziaria e lo sgombero in forma coattiva.

Copia della presente ordinanza sarà trasmessa alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Treviso, a norma di legge.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR, entro 60 giorni dalla pubblicazione, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Susegana, li 12/07/2012

SINDACO
f.to Vincenza Scarpa